

## UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA ANNUALE

**Aggiornata  
al 17.2.2021**

Sostituisce la Scheda del 6.2.2018

Il credito derivante dalla dichiarazione annuale IVA può essere:

- computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno successivo (**compensazione verticale**);
- utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il pagamento di imposte, premi e contributi (**compensazione orizzontale**).

Si analizzano le limitazioni nell'utilizzo del credito annuale IVA con riferimento alla compensazione nel mod. F24.

### LIMITI GENERALI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

Per il **credito IVA** è operante anzitutto il limite generale di compensazione di **€ 700.000**, stabilito per tutte le imposte (IRES, IRAP, ecc.).

Il limite è innalzato a € 1.000.000 per i subappaltatori del settore edile con un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

L'eccedenza rispetto ai limiti indicati può essere utilizzata in compensazione verticale.

L'utilizzo del credito da dichiarazione annuale è in generale possibile **dal 1° giorno del periodo successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**. Pertanto, con riferimento al **credito IVA**, l'utilizzo in compensazione è possibile **dal 1° gennaio**, salve le specifiche limitazioni successivamente commentate.

### COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI

Specifiche limitazioni sono stabilite per la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo.

### SOSPENSIONE DELLE COMPENSAZIONI IN F24

Si evidenzia che dal 2018 l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.

### LIMITI SPECIFICI PER IL CREDITO IVA - UTILIZZO SUPERIORE A € 5.000

L'utilizzo del credito IVA risultante da dichiarazione annuale è soggetto a specifiche limitazioni di tipo quantitativo e temporale.



In particolare il limite previsto si applica **all'ammontare utilizzato in compensazione** a prescindere dall'ammontare del credito risultante della dichiarazione.

*I contribuenti che intendono **utilizzare in compensazione il credito annuale** o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto **per importi superiori a 5.000 euro** annui hanno l'**obbligo** di richiedere l'apposizione **del visto di conformità** di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.*

Non concorre al superamento del tetto l'utilizzo del credito IVA in F24 per il versamento IVA in quanto l'esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell'eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni. (ES: Cod. tributo 6099, anno X0 compensato con cod. tributo 6001, anno X1). Va considerato che in ambito IVA non è frequente l'utilizzo in F24 del credito IVA per effettuare versamenti IVA periodici.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione in F24 il **credito annuale per importi superiori a € 5.000** devono presentare la dichiarazione munita del **visto di conformità**. Il limite è aumentato a € 50.000 in caso di punteggio ISA elevato.

Il limite di € 5.000 è altresì aumentato a € 50.000 a favore delle "start up" innovative.

Art. 34, comma 1,  
L. 388/00

Art. 35, comma 6-ter,  
D.L. 223/06

Art. 31, comma 1,  
D.L. 78/10

Art. 1, comma 900,  
L. 205/17

Art. 10, comma 1,  
lett. a), D.Lgs. 78/09

Circolare Agenzia Entrate  
15.1.2010, n. 1/E, § 2

**ESONERO VISTO DI CONFORMITÀ FINO A € 50.000**

Il limite per l'utilizzo del credito IVA senza necessità di apporre il visto di conformità è innalzato a € 50.000 in caso di punteggio ISA:

- almeno pari a **8** per il **2019**;
- almeno pari a **8,5** considerando la media dei punteggi per il **2018 e 2019**.

Art. 9-bis, comma 11,  
lett. a), D.L. 50/17

**OBBLIGO DICHIARAZIONE PREVENTIVA**

In caso di utilizzo del credito per importi superiori a € 5.000, **la dichiarazione va presentata 10 giorni prima di effettuare la compensazione** in quanto è stabilito che:

*La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata **a partire dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.*

Art. 17, comma 1,  
D.Lgs. 241/97

Considerato che la presentazione della dichiarazione IVA è ammessa a partire dall'1.2, l'utilizzo per importi eccedenti € 5.000 **non è mai possibile prima dell'11.2 di ciascun anno**.

La dichiarazione IVA annuale va presentata entro il 30.4. Come accennato, per utilizzi in compensazione nel mod. F24 che eccedono € 5.000, è obbligatorio **aver preventivamente presentato la dichiarazione**. Tale obbligo non sussiste per gli utilizzi fino a € 5.000.

**SOCIETÀ DI COMODO O IN PERDITA SISTEMATICA**

**Non possono utilizzare in compensazione il credito IVA nell'anno X+1** le società che risultano **di comodo nell'anno X, ossia quelle che:**

- non superano il test dei ricavi per l'anno X;
- risultano **in perdita sistematica nel quinquennio antecedente all'anno X**. Sono tali quelle che nel quinquennio **X-5 - X-1** hanno dichiarato una perdita fiscale o per 4 anni una perdita e per il quinto un reddito inferiore al minimo.

Art. 30, L. 724/94

Inoltre, qualora la società risulti di comodo per gli anni X-2, X-1 e X e nel medesimo triennio ha effettuato operazioni IVA inferiori al livello dei ricavi minimi, il credito IVA è definitivamente perso.

Art. 2, comma 36-decies,  
D.L. 138/11

Credito IVA utilizzato in F24	Punteggio ISA	Obbligo visto	Mod. IVA preventivo	Credito utilizzabile dal:
Fino a € 5.000	Indifferente	NO	NO	<b>1° gennaio</b>
Da € 5.000 a € 50.000	Almeno 8 / 8,5	NO	SI	<b>10° giorno successivo alla presentazione del mod. IVA</b>  Quindi: <ul style="list-style-type: none"> <li>per compensazioni del 16.2: presentazione mod. IVA entro 6.2</li> <li>per compensazioni del 16.3: presentazione mod. IVA entro 6.3</li> </ul>
Da € 5.000 a € 50.000	Inferiore a 8 / 8,5	SI	SI	
Superiore a € 50.000	Indifferente	SI	SI	



Un'impresa ha maturato un credito IVA pari a € 34.000 ed ha conseguito per l'anno precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione IVA un punteggio ISA pari a 8,3. Pertanto, considerato che fino a € 50.000 il visto di conformità non è in tal caso necessario, di seguito si rappresenta l'utilizzo del credito IVA.

**ESEMPIO**

Punteggio ISA 2019 = 8,3 Credito IVA dichiarazione: 34.000		Compensazione nel mod. F24		
		Effettuata	Totale effettuata	Residuo credito
1.1	L'importo massimo compensabile è pari a			5.000
16.1	Pagamento F24	5.000	5.000	0
28.2	Presentazione dich. IVA annuale senza visto			
16.3	L'importo massimo compensabile diventa, considerato il punteggio ISA, pari al credito IVA (inferiore a € 50.000)			29.000
16.3	Pagamento F24	22.000	27.000	7.000
16.4	Pagamento F24	7.000	34.000	0